



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

CODICE ENTE: 108015

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VAIRANI DIEGO	SI	
2	MAMETTI GIUSEPPE	SI	
3	BANDERA ANNA	SI	
4	BERTELLI ANNA ROSA	SI	
5	BRUSAFERRI ELEONORA		SI
6	CICOGNINI GIUSEPPE	SI	
7	MAGGI CLAUDIO	SI	
8	MANUELLI MATTEO	SI	
9	MONFREDINI DANIELE	SI	
10	RADAELLI MICHELE	SI	
11	RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO	SI	
12	ROCCHETTA GIUSEPPE	SI	
13	TIRLONI SARA	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza **Il Vice Segretario Dr.ssa Anna Badiglioni**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **p.i. Diego Vairani** nella sua qualità di **IL SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/09/2017

Ad oggetto: << REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE. >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente l'Assessore Esterno sig.ra Angela Persicani

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi

i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017, termine prorogato al 30 giugno 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data **del 23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 4, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che il comune di Soresina possiede partecipazioni nelle società partecipate, come meglio specificato nell'Allegato A), dalle schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipate e dalle linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, parte integrante e sostanziale del presente atto:

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni valide per l'alienazione delle summenzionate partecipate;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 - ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1., c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed i seguenti risultati dallo stesso ottenuti, espressi nella relazione conclusiva del Sindaco e allegata quale parte integrante al presente atto, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- Lo statuto del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Allegato A), dalle schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipate e dalle linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Verificato che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni valide per l'alienazione delle summenzionate partecipate, pertanto si ritiene opportuno:
 - mantenere in essere le seguenti società: Aspm Soresina Servizi s.r.l.; ASPM Servizi Ambientali s.r.l.; ASPM Commerciale s.r.l.;
3. di mantenere la partecipazione sociale determinata direttamente dal comune in ASPM Soresina Servizi s.r.l. e in ASPM Servizi Ambientali s.r.l. ed indirettamente in ASPM Commerciale s.r.l., dando atto per quest'ultima che si terrà in considerazione l'evoluzione normativa per quel che attiene la struttura societaria;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
p.i. Diego Vairani

Il Vice Segretario
Dr.ssa Anna Badiglioni